



Dott. Mauro ROVIDA  
Dott. Luca Andrea CIDDA  
Dott. Luca GIACOMETTI  
Dott. Pietro GRONDONA  
Dott. Francesca RAPETTI  
Dott. Barbara MARINI  
Dott. Micaela MARINI  
Dott. Paolo PICCARDO  
Dott. Stefano FERRAZZA  
Dott. Silvia DI BRACCIO

----- \* -----  
Dott. Federico CASAGRANDE  
Dott. Ruben MORICONI  
Dott. Eugenio PEDRETTI

Genova 12 settembre 2016

## **Ai Signori Clienti**

---

### **Circolare n. 9/2016**

Oggetto: **Comunicazione delle operazioni con “paradisi fiscali” - Novità per i dati relativi al 2015**

## **1 PREMESSA**

In relazione alle comunicazioni di dati da effettuare con il c.d. “modello polivalente”, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la proroga al **20.9.2016** della comunicazione delle operazioni relative al 2015 con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”), c.d. comunicazione “*black list*”;

## **2 DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE “BLACK LIST”**

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 25.3.2016 n. 45144, ha disposto il differimento al 20.9.2016 del termine per la comunicazione:

- delle operazioni con controparti residenti o localizzate negli Stati a fiscalità privilegiata di cui al DM 4.5.99 e al DM 21.11.2001 (c.d. “paradisi fiscali”);
- relativa al 2015.



La comunicazione è effettuata mediante il modello di comunicazione polivalente, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche.

Si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175:

- è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono quindi essere presentate con cadenza annuale;
- è stato previsto l'obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.

Nella circ. 30.12.2014 n. 31, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di 10.000,00 euro (al di sotto del quale non risultano più obbligatorie le comunicazioni) deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell'anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata.

Riportiamo l'elenco aggiornato dei Paesi black list, ricordando che a decorrere dal 23 dicembre 2014, il Lussemburgo è stato escluso dall'elenco di cui al D.M. 21 novembre 2001 (per cui le operazioni attive e passive poste in essere nel 2015 con operatori lussemburghesi sono escluse dall'obbligo comunicativo in scadenza il 20 settembre 2016).

- Alderney
- Andorra
- Anguilla
- Antigua
- Antille Olandesi
- Aruba
- Bahamas
- Bahrein
- Barbados
- Barbuda
- Belize
- Bermuda
- Brunei
- Costa Rica
- Dominica
- Ecuador



- Emirati Arabi Uniti
- Filippine
- Gibilterra
- Gibuti
- Grenada
- Guatemala
- Guernsey
- Herm
- Hong Kong
- Isola di Man
- Isole Cayman
- Isole Cook
- Isole Marshall
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini britanniche
- Isole Vergini statunitensi
- Jersey
- Kiribati
- Libano
- Liberia
- Liechtenstein
- Macao
- Malaysia
- Maldive
- Mauritius
- Monaco
- Monserrat
- Nauru
- Niue
- Nuova Caledonia
- Oman
- Panama
- Polinesia Francese
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine
- Salomone



- Samoa
- Sant'Elena
- Sark
- Seychelles
- Singapore
- Svizzera
- Taiwan
- Tonga
- Tuvalu
- Uruguay
- Vanuatu

Si ricorda che i seguenti Paesi:

Angola

Giamaica

Kenia

Portorico

Non sono più considerati “black list”, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti/aveni sedi in detti Stati non richiede la comunicazione in esame, in quanto esclusi dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. n. 107m, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 26.5.2015

***Contribuenti che inviano le comunicazioni entro l'11.4.2016 o entro il 20.4.2016***

Per i contribuenti che decidono di inviare le comunicazioni “black list” relative al 2015, entro i termini dell'11.4.2016 o del 20.4.2016 (a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA), appare realistico ritenere che non vi sia più alcun obbligo di reinviare i medesimi dati con l'eventuale nuovo tracciato informatico che verrebbe predisposto, in quanto già acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti

Studio Roviida

Studio Cidda Grondona